
Le violazioni della privacy e dei diritti di immagine



Privacy dei minorenni: come si comportano i social network

Ammesso e non concesso che i ragazzi fanno un po' ciò che vogliono sul web, dichiarando spesso un'età superiore a quella che effettivamente hanno, va detto che i social network hanno, per quanto riguarda il consenso per la privacy, delle regole ben precise.


Privacy dei minorenni: come si comportano i social network

Nel dettaglio:

- su **Facebook** è vietata l'iscrizione ai minori di 13 anni, mentre chi non ha almeno 16 anni può aprire un profilo solo con il consenso dei genitori;
- su **WhatsApp** vale la stessa regola: niente minori di 13 anni, utenti da 13 a 16 anni con consenso dei genitori;
- su **Twitter**, resta la soglia minima dei 13 anni, mentre i minori di 16 anni non possono usare **Periscop**e;
- su **Instagram**, il limite minimo per avere un account è sempre 13 anni.


L'Insegnante = Pubblico Ufficiale

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della Cassazione penale, "la qualità di pubblico ufficiale" (Sentenza sez. III 11/02/1992), in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art. 357 cp).



I CS = Incaricati di pubblico servizio

Per quanto riguarda i collaboratori scolastici, la Corte di Cassazione(Sentenza n. 17914 del 2003), ha riconosciuto loro la qualifica di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cp) "in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola".




I CS = Incaricati di pubblico servizio

Secondo quanto previsto dall'art.347 cp, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio, che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.

La notizia di reato potrebbe essere acquisita anche in modo indiretto, cioè derivata da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di testimonianze indirette.

Notizia di reato in situazione non di servizio


Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi altro cittadino.



Reati perseguibili d'ufficio

I reati che vengono definiti perseguibili d'ufficio sono quei reati che, per il loro carattere di estrema gravità e offensività, vengono considerati perseguibili a prescindere dalla volontà di denunciarli da parte delle persone offese.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto nel caso in cui un minore sia vittima, ma anche qualora sia autore di reato. L'omissione o il ritardo della denuncia potrebbe configurare il reato di cui all'art. 361 del codice penale "omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale".




Reati perseguibili d'ufficio

Di seguito, a titolo esemplificativo, si espongono alcuni esempi di reati "virtuali" procedibili d'ufficio. Si tratta di reati gravi, soprattutto quando commessi in danno di minori degli anni 14: adescamento di minori anche in rete (art.609 undecies cp), prostituzione minorile anche in rete (art.600bis cp), pornografia minorile (art.600ter cp), detenzione di materiale pedopornografico (art.600 quater cp), violenza sessuale in danno di minori degli anni 14 (art.609bis cp), violenza privata (art.610 cp), sostituzione di persona (art.494 cp)

Reati perseguibili d'ufficio

Fra i reati on line ricordiamo quelli che più frequentemente possono essere commessi dai ragazzi in danno di coetanei, utilizzando le nuove tecnologie: *le diffamazioni* (art.595 cp), *le molestie*, *lo stalking* (fatte salve alcune eccezioni) anche quando messi in atto attraverso Internet con profili falsi e/o travisati, *l'accesso abusivo a sistema informatico* (art.615 cp), *le violazioni della privacy e dei diritti di immagine dei minori*.




L'IMPUTABILITA 'DE I MINOR I SU INTERNET

L'art. 85 del cp detta il principio generale per il quale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso non era imputabile.

E' imputabile la persona che sia capace di intendere e di volere al momento dei fatti, oggetto di valutazione.


L'Art. 97 del Codice Penale stabilisce che non è imputabile chi al momento in cui ha commesso un fatto reato non ha compiuto i quattordici anni.



L'IMPUTAB ILITA ' DE I MINOR I SU INTERNET


Il legislatore ha dunque stabilito che i minori di 14 anni non siano da considerarsi penalmente responsabili delle loro azioni, quando queste comportino un reato.

Sino a quell'età si presume che i ragazzi non abbiano raggiunto una maturità psicofisica che gli consenta di distinguere, in modo sufficientemente adeguato, cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Non è escluso tuttavia che i genitori di un minorenne autore di reato rispondano penalmente per il reato punibile, commesso dal figlio.




L'IMPUTABILITA ' DE I MINOR I SU INTERNET

Questo significa che in tutti quei casi in cui sia chiaro o si presume che ragazzi di età inferiore ai 14 anni abbiano commesso azioni illegali, è comunque necessario effettuare una denuncia/ segnalazione, poiché la determinazione dei fatti, l'applicazione di misure di sicurezza, l'attribuzione di responsabilità penali ai genitori sono in capo alle necessarie valutazioni dell'autorità giudiziaria.




L'IMPUTABILITA 'DE I MINOR I SU INTERNET

Sarà auspicabile coinvolgere la famiglia informandola in breve di quanto accaduto, quale presupposto della migliore sinergia tra adulti, strategica per la valutazione della situazione. L'avvio di un procedimento penale in relazione ad azioni illegali compiute da un minore degli anni 14 ha un valore importante, non necessariamente in ottica punitiva, ma perchè può favorire una necessaria valutazione delle criticità insite al percorso di crescita di quel minore.



L'IMPUTABILITA ' DE I MINOR I SU INTERNET

Esiste inoltre una possibilità per la quale, qualora il minorenne commetta azioni particolarmente gravi e per queste sia giudicato pericoloso, possa essere sottoposto, nonostante abbia un'età inferiore ai 14 anni, a misure di sicurezza quali il collocamento in una comunità per minori o la libertà controllata.



La Polizia di Stato/Polizia postale

La sicurezza in rete e la difesa della *privacy* e dei diritti di immagine sono temi quanto mai attuali, se si tiene conto del rapporto, ormai, quotidiano che tutti abbiamo con le nuove tecnologie.

La Polizia di Stato pattuglia il Web e compie azioni di sensibilizzazione e informazione, per rendere Internet un posto sicuro e legale, ma tutti dobbiamo collaborare attraverso opere quotidiane di accoglienza, di ascolto e di comunicazione.

Studi e ricerche

Centro studi per la Formazione, analisi criminologica e la ricerca sul Web (Far Web), diretto dal prefetto Roberto Sgalla, Direttore centrale della polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato e presieduto dalla professoressa Anna Maria Giannini, con la partecipazione di eminenti accademici di ambito.

Compendio Safe Web

Frutto della ricerca è il compendio Safe Web è uno strumento, scritto per aiutare il mondo della scuola ad orientarsi nella gestione concreta di casi di rischio on line, quali: cyberbullismo, sexting e adescamento on line, dopo che il 49° rapporto Censis sulla situazione del Paese, già nel 2015, aveva menzionato un'esigenza espressa dai dirigenti scolastici di avere maggiori dettagli su come gestire concretamente i casi di rischio on line per gli studenti a scuola (http://www.censis. it/10?shadow ricerca=121041).


La Polizia postale

La polizia postale ha condotto sin dal 2010 percorsi progettuali cofinanziati dalla Commissione europea, frutto di importanti partenariati interistituzionali, condivisi con Ong internazionali e nazionali attive nella protezione dei minori (Save the Children, Cismai, Telefono Azzurro, etc), con l'obiettivo di aumentare la sua capacità di lettura e di risposta ai nuovi fronti di rischio per i ragazzi on line, mantenendo alta la consapevolezza delle specifiche fragilità di bambini e adolescenti


(https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/fuori-dalla-rete).

LA POLIZIA DI STATO E I RISCHI DI INTERNET

L'impegno in favore della protezione dei minori in rete è portato avanti dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia on line del **Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni**. Si tratta di un organo del ministero dell'Interno che, dal 2006 ai sensi della legge n.38/2006, coordina a livello nazionale l'attività investigativa in materia di protezione dei minori dall'adescamento e dalla pedopornografia.



Le violazioni della privacy e dei diritti di immagine dei minori




Gli abusanti sessuali di minori sono da sempre profondi conoscitori del mondo dell'infanzia e hanno saputo presto intuire quale attrattiva irresistibile le nuove tecnologie esercitassero su bambini e ragazzi.

La progressiva diffusione della Rete tra utenti sempre più giovani, l'approdo a una tecnologia sempre più child-friendly, economica, portatile, capace di documentare ogni momento della giornata, 24 ore su 24, ha prodotto fenomeni complessi e di forte pericolo.

Lo sviluppo di piattaforme sempre più social in cui le immagini e i video sono protagonisti degli scambi comunicativi tra utenti, hanno contribuito a indurre giovani e giovanissimi a costruire un'abitudine sempre più precoce alla costruzione di un racconto quotidiano della vita privata postato in rete.

I ragazzi su Internet sono spesso incauti e ottimisti a tal punto da accettare di interagire, non solo con persone conosciute nella vitareale, ma anche con sconosciuti o conoscenti di altri.


Gli abusanti on line spesso quindi esercitano le loro notevoli abilità comunicative sui social per avviare e mantenere conversazioni che preludano alla costruzione di veri e propri rapporti "amicali", affettivi sentimentali. In questo clima falsamente affettivo, l'abusante può proporre regali di valore in cambio di "pegni d'amore" come confidenze sessuali, foto e filmati intimi dei minori vittima.



I ragazzi, distratti dalle loro fantasie di innamoramento, di esclusività delle attenzioni, abbasseranno le difese acconsentendo spesso alle richieste, facilitati a vincere le resistenze di pudore e riservatezza in nome di un legame che spesso viene idealizzato su suggerimento del pedofilo stesso.

La legge n. 71 del 2017

L'approvazione della legge n. 71 del 2017 del 29 maggio del 2017 ha aperto, inoltre, la strada ad un'organizzazione sistemica di azioni preventive e repressive di fenomeni complessi, *borderline* con la devianza minorile, per un *Safe Web*.




La legge n. 71 del 2017 del 29

La legge fornisce una definizione di cyberbullismo indicandolo come: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata

per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

La legge n. 71 del 2017 del 29

Indica la possibilità per le vittime di cyberbullismo di età superiore ai 14 anni e le loro famiglie di richiedere al titolare del trattamento di dati personali, al gestore del sito internet o del social media, l'oscuramento, la rimozione o il blocco di contenuti personali del minore diffusi in rete. Se il gestore del sito non provvede in 48 ore ad ottemperare alle richieste, la vittima e la sua famiglia possono procedere con un'istanza di rimozione, blocco o oscuramento rivolta al garante della privacy.



La legge n. 71 del 2017 del 29

Consente ai minori con più di 14 anni e alle loro famiglie di far ricorso alla procedura di ammonimento del questore, già prevista per il reato di stalking (art.612-bis cp), nei casi in cui non siano stati commessi i reati di ingiuria (art. 594 cp,), diffamazione (art. 595 cp), minaccia (art. 612 cp) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) o quando non è stata ancora presentata denuncia/querela, qualora siano vittime di quanto la legge definisce come cyberbullismo. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età del cyberbullo.

Cosa dice la Legge:

la ratifica della Convenzione di Lanzarote introduce in Italia il reato di adescamento. Legge n.172/2012.

Per il testo completo:

http://www.senato.it/leg/17/BG T/Schede/Ddliter/testi/

43814_testi.htm

L'art. 609 undicies del cp, intende per adescamento "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minorenne (minore di anni 16) attraverso espedienti, promesse o minacce, anche mediante l'utilizzo della Rete o di altri mezzi di comunicazione, al fine di commettere i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, iniziative turistiche, volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo."

È necessario ricordare che si tratta di situazioni ad altissimo potenziale di rischio. I percorsi di adescamento, anche detto *grooming*, hanno un'escalation molto variabile in relazione all'età della vittima, alla capacità dialettica del pedofilo, alla disponibilità di mezzi informatici: talvolta occorrono mesi perché la vittima accetti contatti e avances, a volte in mezz'ora si definisce un appuntamento reale.

E' inoltre importante riportare che la casistica che arriva all'attenzione del Cncpo dimostra che sempre più spesso i tentativi di adescamento sono aggravati, nel giro di qualche battuta, da dinamiche di molestia e minaccia: l'abusante minaccia di divulgare immagini e conversazioni intime sul Web se il minore non accondiscende alle richieste sessuali dell'adulto.

I livelli di sofferenza e paura possono quindi arrivare velocemente a intensità estreme.

In qualità di pubblico ufficiale, l'insegante che venga a conoscenza in modo sufficientemente circostanziato di contatti sessualizzati tra una studentessa/ studente e un adulto in Rete è tenuto a riferire in forma scritta al dirigente scolastico quanto ha appreso.

Il dirigente scolastico dovrà formalizzare con apposita denuncia all'autorità giudiziaria (procura) o alle forze dell'ordine quanto riferito dall'insegante.

Sarà cura del dirigente scolastico, congiuntamente all'insegnante che ha avuto notizia dell'adescamento, informare tempestivamente i genitori della vittima della situazione di rischio, cercando di non indurre nei genitori stessi sentimenti di colpevolizzazione o di giudizio che non giovano alla protezione della vittima stessa.

Occorre ricordare inoltre che, secondo quanto previsto dall'art.351 cpp, modificato dalla Legge n. 172/2012, l'ascolto per esigenze giudiziarie di qualsiasi vittima minorenne di reati di adescamento, violenza sessuale, pedopornografia dovrà essere effettuato alla presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile. La presenza dell'esperto garantirà che siano adottate tutte le cautele necessarie a rendere la raccolta delle informazioni utili alle indagini più rapida possibile, adattata alle capacità linguistiche in via di sviluppo, nel massimo rispetto delle fragilità specifiche ed evolutive di ogni singola vittima.


Adescamento online

La polizia postale ricorda

In tutti quei casi in cui un adulto induce un *under* 16 a parlare di sesso e a produrre immagini o video sessuali che lo ritraggono utilizzando i nuovi media (internet, tablet, smartphone, etc), ci si trova di fronte alla concreta possibilità che il minore sia vittima del reato di adescamento on line (art. 609undecies cp).


Adescamento online

E' determinante non cancellare, modificare file, immagini e video su computer, telefonino, tablet e altri supporti utilizzati dal minore nelle interazioni con l'adulto poiché si rischia la perdita di importanti dati, utili alle indagini; sarà altresì fondamentale non subentrare ai contatti via Web con l'adulto, magari assumendo l'identità virtuale del ragazzo: questa pratica può concretamente alterare le tracce determinando l'annullamento del procedimento penale che potrebbe essere avviato.



I pericoli deli spazi web

L'attività di monitoraggio delle Rete svolta quotidianamente dalla polizia postale e delle comunicazioni ha consentito di verificare che giovani e giovanissimi utilizzano sempre più spesso le chat dei socialnetwork, i gruppi Whatsapp, i blog personali per condividere esperienze di disagio, difficoltà e talvolta sofferenza, cercando nel confronto delle esperienze una soluzione al senso di isolamento che provano.



I pericoli degli spazi web

Esistono spazi web nei quali è possibile reperire informazioni sulle principali pratiche di:


- >>Autolesionismo: come nascondere i tagli e le ferite che ci si autoinfligge;
- >> Anoressia e bulimia: come evitare di mangiare, come non farsi scoprire a vomitare e/o digiunare, come non cadere in tentazione;
- >> Suicidio: quali metodi usare, come essere sicuri di riuscirci, come non farsi scoprire mentre si progetta un suicidio.

I pericoli deli spazi web


Ne è venuto fuori qualcosa di simile a un "movimento giovanile" che si dichiara a favore dell'anoressia e della bulimia, assumendo la denominazione di "proana" e "promia": il movimento sostiene che l'estrema magrezza è una scelta di perfezione contro la quale nessuno ha il diritto di opporsi.

I pericoli deli spazi web


La polizia postale e delle comunicazioni riceve numerose segnalazioni su <u>www.commissariatodips.it</u> da singoli utenti della Rete, per la presenza di spazi blog e gruppi Whatsapp su queste tematiche e, qualora ravvisi situazioni di rischio imminente per minori ed adulti, attiva quanto necessario per l'identificazione e la messa in sicurezza di chi si trova in pericolo.




La dimestichezza delle nuove generazioni con la tecnologia, nonché la facilità con cui è possibile realizzare e perpetrare prepotenze informatiche (click del mouse, touch sul display) rende difficile per i giovani comprendere a pieno il potenziale lesivo delle loro azioni "virtuali" e la concreta drammaticità delle conseguenze per le vittime (c.d. effetto della tecnomediazione).



Moltissimi ragazzi, già a partire dai 10, 11 anni, hanno un'intensa vita virtuale che prevede l'uso di profili social (Facebook, Instagram, Ask.fm, Twitter, ecc), messaggistica istantanea (Whatsapp, Snapchat, Kik, ecc), sistemi di videochiamata (Facetime, Skype,ecc), servizi di videosharing (Youtube, Musically, ecc), soprattutto nel tempo libero.



La velocità delle comunicazioni via Web, la forte impulsività nonché l'instabilità emotiva tipiche della preadolescenza e dell'adolescenza possono condurre all'esacerbazione di "normali" antipatie nel giro di poche ore, trasformando episodi insignificanti di conflitto in vere e proprie emergenze mediatiche.



Per una definizione delle azioni più tipiche del cyberbullismo, così come descritte negli studi sociali di settore, possiamo riferirci allo schema di seguito riportato (Willard, 2016):

- Flaming: messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali negli spazi web.
- Harassment (molestie): l'invio ripetuto di messag-gi offensivi e sgradevoli.
- **Denigration** (denigrazione): insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volte a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti.

- •Impersonation (furto d'identità): in questo caso l'aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso (nick, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione.
- Outing and Trickering: diffondere on line i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali; spingere una persona, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in Rete.

- Exclusion (esclusione): escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo on line (chat, liste di amici, forum tematici, ecc.).
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese.

I soggetti con balbuzie sono a forte rischio di violazione della privacy e dei diritti di immagine, e facile bersaglio di comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi.

La balbuzie con l'evidente fatica nel parlare, a volte associata anche a spasmi facciali o a movimenti involontari attira l'attenzione degli altri e può far diventare il ragazzo che balbetta un facile bersaglio di scherno e derisioni.

Il superamento delle barriere spazio-temporali e la possibilità di raggiungere il vasto pubblico del web (interessa il 10-15% dei ragazzi di 11-19 anni), sta ulteriormente ampliando i confini del disagio e aumentando i casi di utilizzo improprio del dato personale della voce, per aumentare i casi di *cyberbullismo*.

Questa situazione si aggrava ulteriormente se si considera che la balbuzie può portare al ritiro e all'isolamento sociale per limitare le occasioni di confronto e di disagio, facendo così etichettare chi balbetta come un elemento debole.

Giovanni Muscarà, ex balbuziente e fondatore di Vivavoce Institute, evidenzia che per sostenere i bambini balbuzienti e quindi far loro coltivare l'autostima, si deve agire sul contesto in cui vivono.

Per questo, è stata lanciata, con l'associazione Pepita Onlus, una campagna di sensibilizzazione #liberalavoce, proprio per aiutare genitori, insegnanti, educatori e ragazzi a comprendere che la balbuzie va vista come una fatica. Capire cosa è la balbuzie e come si manifesta è il primo passo per sostenere questi ragazzi e far fermare gli episodi di derisione nei loro confronti.

